



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n° 172;

Viste le proprie precedenti direttive afferenti alla sicurezza della navigazione in prossimità della costa, la tutela delle attività di balneazione, il rispetto dell'ambiente e la necessaria azione di vigilanza e controllo;

Considerata la necessità di emanare – per la corrente stagione estiva – specifiche direttive che mirino a creare una cornice di sicurezza, nella quale si svolga la navigazione in prossimità del litorale, contemperando i diversi usi del mare;

DISPONE CHE

- 1) Nello svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto:
 - sia data priorità alla tutela dell'incolumità di bagnanti e subacquei, vigilando sul limite delle acque destinate alla balneazione;
 - si incrementi la presenza di unità navali nei periodi/ore di maggior affluenza di imbarcazioni e bagnanti ovvero laddove sono più intense attività diportistiche/transito di unità da diporto;
 - sia attuata un'ottimale sinergia di interventi a tutela della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione da parte delle forze operanti in mare, d'intesa con le autorità marittime, alle quali la legge assegna preminente competenza in materia;
 - si operi con pronta fermezza nella repressione delle condotte che possano mettere in pericolo la vita umana in mare e gli equilibri dell'ecosistema marino, nonché con un'azione di mirata prevenzione nei confronti dell'uso improprio di moto d'acqua, kite-surf e mezzi similari;
 - salva l'attenta attività di vigilanza in mare, si privilegino - anche attraverso una preventiva pianificazione di incontri con l'utenza da tenersi presso strutture destinate alla nautica da diporto - i controlli sulle unità da diporto all'ormeggio, al fine di ottimizzare gli sforzi ed evitare disagi agli utenti in mare;
 - sia prestata la massima attenzione alle verifiche del rispetto della normativa di settore da parte dei soggetti che svolgono attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto.

- 2) I capi di compartimento marittimo provvedano, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 172/2003, ad emanare apposita ordinanza di polizia marittima, per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento a:

- le zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione, disponendo - d'intesa con gli enti locali, gestori dei beni demaniali marittimi - il posizionamento da parte dei concessionari dei mezzi di segnalazione delle predette zone;
 - l'utilizzo dei corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza dalla costa;
 - la distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;
 - il rispetto dell'ambiente e della quiete, più specificamente con riguardo alle emissioni acustiche e dei gas di scarico, segnatamente nelle zone di mare entro i 1000 metri dalla costa.
- 3) I capi di circondario marittimo provvedano ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice della nautica da diporto, a disciplinare, d'intesa con gli enti locali, l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o noleggio, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ponendo particolare attenzione alle modalità per la loro condotta e al numero massimo delle persone trasportabili.
- 4) L'azione di coordinamento tra le forze operanti in mare sia esercitata, nello spirito della massima collaborazione, attraverso incontri e tavoli tecnici ovvero tramite differenti forme comunicative ritenute più adeguate per facilitare l'ottimale coinvolgimento delle autorità preposte al controllo per le finalità prima evidenziate e per l'eventuale redazione di piani congiunti di controlli in mare.

Altero Matteoli